



REGIONE DEL VENETO

**BANDO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 68 par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014
Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014***Priorità n. 5 – Favorire la commercializzazione e la trasformazione***Misura 5.68 paragrafo 3
Misure a favore della commercializzazione
(MCOUKR)****Obiettivo Tematico 3****Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese,
il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura****1. Misura****1.1 Descrizione tecnica della Misura**

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014
Priorità del FEAMP	5 – Favorire la commercializzazione e la trasformazione
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 5.68 paragrafo 3 - Misure a favore della commercializzazione – art.68
Sottomisura	-
Finalità	Sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Beneficiari	Imprese di pesca Imprese di acquacoltura
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	-

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La Misura sostiene la compensazione finanziaria alle imprese di pesca e di acquacoltura di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del Reg. (UE) 2022/1278, per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.



La Misura prevede una compensazione così come calcolata nell'Allegato XIII "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata con i Regg. n. (UE) 2020/560 e 2022/1278.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Imprese di pesca e imprese di acquacoltura
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i>
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L'impresa deve essere iscritta all'Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999, secondo le modalità stabilite con D.G.R. n. 3758/2004 e con D.G.R. n. 4098/2005
L'impresa richiedente deve risultare regolarmente iscritta come impresa "Attiva" nel registro delle imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, durante il periodo per cui viene chiesta la compensazione e alla data di presentazione della domanda di contributo.
L'iscrizione deve essere con codice ATECO relativo all'attività prevalente o secondaria pertinente alla pesca o all'acquacoltura.
Sia lo stato di impresa attiva sia il codice ATECO pertinente devono essere già registrati al momento della domanda. Non sono ammissibili regolarizzazioni successive alla data di presentazione della domanda.
Nel caso delle imprese di pesca, l'impresa era armatrice di almeno una imbarcazione da pesca in mare o nelle acque interne ed era in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità nel periodo per cui viene chiesto il contributo
Nel caso delle imprese di pesca in mare, l'impresa deve essere iscritta nel Registro Imprese di Pesca (RIP)
Nel caso delle imprese di pesca nelle acque interne, il titolare di ditta individuale deve essere in possesso di valida licenza di pesca professionale di tipo A) per acque interne e marittime interne, sia durante il periodo per cui viene chiesta la compensazione sia al momento della domanda.
Nel caso di società, il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto da almeno un socio o dipendente della medesima, indicato nella domanda
Nel caso delle imprese di acquacoltura, l'impresa richiedente deve gestire almeno un impianto di allevamento acquicolo attivo nel territorio della Regione del Veneto, identificato per mezzo del codice di registrazione attribuito dalla AULSS competente per territorio, sia durante il periodo per cui viene chiesta la compensazione sia alla data di presentazione della domanda di contributo
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
Nel caso delle imprese di pesca, l'imbarcazione per la quale viene chiesto il contributo doveva essere in armamento durante tutto il periodo per cui viene chiesta la compensazione
Nel caso delle imprese di pesca, esse non hanno posto l'imbarcazione, oggetto di richiesta di compensazione, in arresto temporaneo sia obbligatorio che facoltativo per l'intero periodo di eleggibilità della spesa, ovvero dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022
Nel caso di imprese di pesca, l'imbarcazione da pesca in mare era registrata presso uno degli Uffici marittimi dei Compartimenti di Venezia o di Chioggia, durante il periodo per il quale viene chiesta la compensazione
Nel caso di imprese di pesca, l'imbarcazione da pesca nelle acque interne era iscritta come unità da pesca professionale nel Registro delle Navi Minori e Galleggianti presso uno degli Ispettorati di Porto del Veneto, durante il periodo per il quale viene chiesta la compensazione
Nel caso delle imprese di acquacoltura, non deve essere presentata domanda di compensazione in altra Regione
Nel caso di imprese che esercitano diverse attività (pesca in mare, pesca in acque interne, acquacoltura), la compensazione può essere richiesta solamente per una delle attività svolte



1.4 Interventi ammissibili

È ritenuta ammissibile a contributo la compensazione finanziaria alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Per le imprese di pesca è ammissibile la compensazione finanziaria per ciascuna imbarcazione da pesca, in mare o nelle acque interne, armata nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Per le imprese di acquacoltura è ammissibile la compensazione finanziaria per ciascun impianto attivo e funzionante nel periodo compreso tra il 24 febbraio e il 31 dicembre 2022.

1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura

Per gli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro 1.198.084,00= di cui:

- Euro 599.042,00= (50%) quota FEAMP;
- Euro 419.329,40= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 179.712,60= (15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite minimo dell'aiuto

Non è prevista l'erogazione di premi inferiori a 200 euro.

1.7 Norme generali

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al PO FEAMP, al manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'O.I. Regione del Veneto" approvato con D.D.R. n. 181 dell'11 ottobre 2018 e ss.mm.ii., alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

La registrazione con successo della domanda nel sistema SIU tiene luogo di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 (il riscontro dell'avvenuta registrazione e del numero di protocollo attribuito alla domanda potrà essere ottenuto consultando nuovamente il sistema dopo alcuni minuti dall'invio). Il responsabile del procedimento è il Direttore Unità Organizzativa Pianificazione e gestione risorse ittiche e FEAMP, dott. Giuseppe Cherubini. L'ufficio responsabile è l'U.O. Pianificazione, gestione risorse ittiche e FEAMP, con sede in Venezia Mestre, via Torino 110. Il termine per la conclusione del procedimento, stabilito con DGR n. 231/2020, è di 90 giorni decorrenti dalla scadenza stabilita per la presentazione delle domande.

La pubblicazione dell'elenco provvisorio/graduatoria provvisoria delle domande ammesse e di quelle non ammesse tiene luogo di comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

2. Impegni ed obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;



- rispettare le condizioni soggettive di ammissibilità di cui all'art. 10, par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014, per un periodo di cinque anni dalla data dell'effettivo pagamento del sostegno;
- assicurare la collaborazione all'Autorità marittima al fine dell'accertamento dei periodi di armamento o di sospensione dell'attività, entro i termini da questa stabiliti. Salvo dimostrazione di legittimi impedimenti, la mancata collaborazione e l'inosservanza dei termini stabiliti comporta l'inammissibilità della domanda o la decadenza dal contributo se già concesso;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che le Autorità competenti (tra cui, a titolo esemplificativo e non esclusivo, Regione del Veneto, Autorità marittima, Guardia di Finanza, Corte dei Conti, Autorità di certificazione, Autorità di Audit, Commissione Europea) riterranno di effettuare, nonché assicurare l'accesso ad ogni documento che queste riterranno utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008).

3. Domanda di sovvenzione

3.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>.

La dimensione massima dei file accettata dal SIU è di 5 MB. Eventuale documentazione eccedente tale limite dovrà essere predisposta e allegata in più file distinti.

Qualora l'interessato acceda per la prima volta al programma SIU, dovrà preventivamente accedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema, al seguente link: <https://siu.regione.veneto.it/GUSI/>.

Al fine della presentazione della domanda di sostegno, l'impresa di pesca nelle acque interne deve essere iscritta all'Anagrafe del Settore Primario attraverso la costituzione del Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999, secondo le modalità stabilite con D.G.R. n. 3758/2004 e con D.G.R. n. 4098/2005.

La costituzione del Fascicolo Aziendale e, ove necessario, il suo aggiornamento, deve essere effettuato almeno un giorno prima della presentazione della domanda. Il fascicolo deve trovarsi nello stato "valido". In difetto non sarà possibile presentare la domanda di contributo tramite il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione.

Le imprese armatrici di più imbarcazioni da pesca o che gestiscono più tipologie di impianti di acquacoltura devono presentare un'unica domanda.

Le domande devono essere presentate dalle ore 10:00 del giorno di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto fino al termine perentorio delle ore 18:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Il termine di scadenza del Bando, qualora coincida con un sabato o un giorno festivo, è posticipato al primo giorno feriale successivo.

Le istanze presentate al di fuori dei termini sopra stabiliti, nonché quelle trasmesse con modalità diversa da quella sopra descritta saranno dichiarate non ricevibili e pertanto i richiedenti saranno esclusi dalla concessione dei contributi.

Le istanze devono contenere almeno i seguenti elementi e informazioni:



1. denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale e partita iva dell'impresa richiedente;
2. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del rappresentante legale dell'impresa richiedente;
3. codice IBAN del conto corrente bancario o postale dell'impresa richiedente;
4. dimensione dell'impresa;
5. numero di addetti che fruiscono dell'intervento;
6. autodichiarazione attestante il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, attinenti al soggetto richiedente e all'operazione, elencati al paragrafo 1.3;
7. dichiarazione di esenzione DURC. Tale dichiarazione, attestante l'esenzione dall'obbligo di iscrizione dell'impresa agli enti previdenziali, deve essere rilasciata, esclusivamente ed obbligatoriamente nel caso in cui ne ricorrano i presupposti;
8. in caso il richiedente sia una società, dichiarazione del legale rappresentante attestante:
 - a. di avere iscritto l'impresa alla CCIAA;
 - b. che la documentazione societaria (statuto, atto costitutivo, atti di nomina degli amministratori in carica alla data di presentazione della domanda) è stata depositata presso la competente CCIAA;
 - c. di essere stato formalmente autorizzato dall'organo di amministrazione della società a richiedere e riscuotere il sostegno nonché a sottoscrivere gli impegni previsti;
9. per le imprese di pesca:
 - A. nel caso di compensazione per un peschereccio marittimo:
 - a) iscrizione nel registro imprese pesca (R.I.P.);
 - b) periodo per il quale si chiede la compensazione;
 - c) dati del peschereccio per il quale si chiede la compensazione, riportati nella licenza di pesca o attestazione provvisoria:
 - i. numero di registro della flotta dell'Unione (matricola UE);
 - ii. nome del peschereccio (per i pescherecci che hanno un nome);
 - iii. ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio;
 - iv. sigla di iscrizione presso il registro dell'Ufficio marittimo competente (targa);
 - v. potenza del motore (kW);
 - vi. lunghezza fuoritutto (m);
 - vii. attrezzo da pesca principale nel periodo di richiesta della compensazione;
 - d) importo totale di tutte le erogazioni ricevute per il peschereccio con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato inclusi i crediti d'imposta), a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina";
 - B. nel caso di compensazione per una imbarcazione da pesca nelle acque interne:
 - a) periodo per il quale si chiede la compensazione;
 - b) codice fiscale, cognome, nome, comune e data di nascita, numero e data di rilascio della licenza di pesca professionale di tipo A) per le acque interne e marittime interne, ente che ha rilasciato la licenza di pesca, del pescatore titolare, socio o dipendente¹ dell'impresa.
 - c) dati dell'imbarcazione da pesca nelle acque interne per la quale si chiede la compensazione, riportati nella licenza e certificato di navigabilità;
 - i. sigla e numero di registrazione presso l'Ispettorato di Porto competente (targa);
 - ii. lunghezza (m);
 - iii. potenza del motore (kW);
 - iv. data di inizio e data di scadenza del periodo di validità della licenza e certificato di navigabilità dell'imbarcazione armata² dall'impresa durante il periodo per cui viene chiesto il contributo;
 - d) importo totale di tutte le erogazioni ricevute per il peschereccio con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato inclusi i crediti d'imposta), a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina";

¹ Il rapporto di associazione o di dipendenza deve essere dimostrabile e sarà sottoposto a verifiche. Il semplice rapporto di parentela con altri pescatori non costituisce premessa per poter chiedere il contributo. Non saranno considerate utili, al fine del requisito della titolarità di licenza di pesca, le posizioni di dipendenti di imprese di pesca nelle acque interne in assenza di regolare comunicazione agli uffici del lavoro e i cui contributi non siano versati dal datore di lavoro ma da altro soggetto.

² Armatore si presume il proprietario in assenza di esplicita dichiarazione di armatore registrata presso l'Ispettorato di Porto.



10. per le imprese di acquacoltura:
- a. periodo per il quale si chiede la compensazione;
 - b. codice/codici di registrazione dell'impianto/degli impianti di acquacoltura ai sensi della D.G.R. n. 870/2011, nonché degli impianti situati in altre regioni, assegnati da parte dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS territorialmente competente;
 - c. tipologia di produzione nell'impianto/negli impianti per cui viene chiesta la compensazione;
 - d. quantitativi di produzione venduta per ciascuna tipologia di impianto/impianti (tonnellate eccetto la produzione di avannotti, che va quantificata in migliaia). **I quantitativi devono riferirsi esclusivamente al prodotto dell'attività di acquacoltura**, con esclusione dell'eventuale prodotto oggetto di attività di trasformazione nonché delle quote derivanti dai conferimenti di prodotto da parte dei soci titolari di partita IVA;
 - e. dichiarazione del legale rappresentante attestante che tutta la documentazione comprovante i quantitativi di produzione venduta è disponibile presso l'impresa richiedente. A titolo esemplificativo e non esclusivo, la documentazione probatoria può consistere in fatture di vendita o altra documentazione fiscale, documentazione sanitaria, registri dei conferimenti alle cooperative/consorzi di appartenenza;
 - f. importo totale di tutte le erogazioni ricevute dall'impresa con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato inclusi i crediti d'imposta), a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina".

Qualora l'impresa non si avvallesse di un intermediario appositamente delegato, la domanda di partecipazione, compilata in tutti i suoi campi, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU.

Nel caso invece l'impresa si avvallesse di un intermediario delegato, la domanda dovrà essere firmata in forma autografa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, corredata di copia di valido documento di identità e caricata nel sistema come allegato in formato pdf. Successivamente il delegato dovrà scaricare nuovamente il file della domanda, firmarlo digitalmente attestandone la conformità ai dati forniti dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, infine caricato definitivamente nel sistema SIU.

3.2 Controlli

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Sulle dichiarazioni rese dai richiedenti in sede di presentazione della domanda saranno effettuati controlli su un campione non inferiore al 5% delle domande presentate, con arrotondamento all'unità per eccesso, estratto con criterio casuale. Delle operazioni di estrazione verrà redatto verbale. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 è fatta salva la facoltà di effettuare ulteriori controlli nei casi di ragionevole dubbio.

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 le accertate false dichiarazioni comporteranno, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale, la perdita del diritto al sostegno, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, il recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione adotterà l'atto di decadenza.

4. Localizzazione

La Misura si applica all'intero territorio regionale.



5. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 \leq C \leq 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P=C*Ps$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Data di presentazione della domanda di sostegno	C=0 data max C=1 data min	60	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE IMPRESA DI PESCA				
R1	Maggiore numero di Kw	C=0 kW min C=1 kW max	40	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE IMPRESA DI ACQUACOLTURA				
R2	Volume della produzione ovvero numero di avannotti prodotti ³ (in caso di avannotterie)	C=0 ton min C=1 ton max	40	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
R3	Percentuale di mancata compensazione tra i massimali previsti nella metodologia di calcolo (80.000 per le imprese di pesca e 360.000 per quelle acquicole) e quella scaturente dall'applicazione della metodologia	C=0 min perdita C=1 max perdita	0	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

6. Entità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dal par. 2 lett. e) dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014, come modificato dall' art. 1 par. 8 Reg. (UE) 2022/1278.

La Misura prevede una compensazione così come calcolata nell'Allegato XIII "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278.

1) Relativamente alle imprese di pesca professionale, per quanto riguarda i pescherecci marittimi si applicherà il valore di K mensile riportato nell'ultima colonna della tabella:

³ al solo fine del calcolo del punteggio per il criterio R2, una produzione di 1.000 avannotti sarà considerata equivalente a 1 tonnellata



Tecnica di pesca	Sistema di pesca	Classe lft	K
DRB	DRAGHE IDRAULICHE	VL1218	4,55
DTS	STRASCICO	VL0612	10,87
DTS	STRASCICO	VL1218	20,21
DTS	STRASCICO	VL1824	29,37
DTS	STRASCICO	VL2440	39,60
DTS	STRASCICO	VL40XX	57,73
HOK	PALANGARI	VL1218	7,36
HOK	PALANGARI	VL1824	8,61
PGP < 12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0006	5,18
PGP < 12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0612	5,88
PGP > 12	PICCOLA PESCA > 12 LFT	VL1218	7,37
PS	CIRCUIZIONE	VL0612	15,82
PS	CIRCUIZIONE	VL1218	5,56
PS	CIRCUIZIONE	VL1824	7,05
PS	CIRCUIZIONE	VL2440	7,48
PS	CIRCUIZIONE	VL40XX	1,26
TBB	RAPIDI	VL1218	18,07
TBB	RAPIDI	VL1824	29,27
TBB	RAPIDI	VL2440	38,11
TM	VOLANTE	VL1218	21,23
TM	VOLANTE	VL1824	22,94
TM	VOLANTE	VL2440	18,63

Al fine del corretto inquadramento della tecnica di pesca, si fa riferimento alla seguente tabella di concordanza tra tecniche di pesca e attrezzi da pesca principali riportati in licenza nel periodo per cui viene chiesta la compensazione:

Tecnica di pesca	Sistema di pesca	Classe di LFT	Attrezzi da pesca	
DTS	STRASCICO	VL0612	RETI DA TRAINO	Reti a strascico (OTB) Reti a strascico in coppia (PTB)
		VL1218		
		VL1824		
		VL2440		
		VL40XX		
HOK	PALANGARI	VL1218	PALANGARI	Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD)
		VL1824		
PGP	PICCOLA PESCA	VL0006	POLIVALENTI PASSIVI	Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD) Lenze a mano (LHP) Lenze al traino (LTL) Nasse e trappole (FPO) Reti da posta (ancorate) (GNS) Reti da posta derivanti (GND) Reti da posta circuitanti (GNC) Tremagli (GTR) Reti combinate (imbrocco – tremagli) (GTN)
		VL0612		
		VL0006		
		VL0612		
		VL1218		
PS	CIRCUIZIONE	VL0612	RETI DA CIRCUIZIONE	Ciancioli (PS) Lampare (LA) Reti da raccolta manovrate da natanti (LNB) Reti da raccolta fisse manovrate daterra (LNS) Reti pelagiche a divergenti (OTM)
		VL1218		
		VL1824		
		VL2440		
		VL40XX		
TBB	RAPIDI	VL1218	RETI DA TRAINO	Rapido (e sfogliara) (TBB)
		VL1824		
		VL2440		
TM	VOLANTE	VL1218	RETI DA TRAINO	Reti da traino pelagiche a coppia (volante) (PTM) Reti gemelle a divergenti (OTT)
		VL1824		
		VL2440		
DRB	DRAGHE	VL0612	DRAGHE	Draghe tirate da natanti (DRB) Draghe automatiche (inclusa la draga aspirante) e Rastrello da natante (qualunque classe di LFT) (HMD)
		VL1218		

Qualora le caratteristiche dell'imbarcazione, in termini di attrezzo principale riportato in licenza di pesca, ovvero attestazione provvisoria e la lunghezza non dovessero rientrare in nessuna classe riportate nelle tabelle soprastanti, si procederà a valutarla nella classe adiacente più coerente con il sistema di pesca utilizzato.

Per quanto riguarda invece le imbarcazioni da pesca nelle acque interne, indipendentemente dall'attrezzo utilizzato, si procederà ad utilizzare i seguenti coefficienti, in dipendenza dalla lunghezza dell'imbarcazione:

- K pari a 5,88 riferito alla tecnica di pesca PGP per le classi VL0006 e VL0612
- K pari a 7,37 riferito alla tecnica di pesca PGP per la classe VL1218



Sia per i pescherecci marittimi sia per le imbarcazioni da pesca nelle acque interne, il valore della compensazione mensile da erogare, per ciascun peschereccio, viene calcolato moltiplicando il relativo coefficiente K per il numero di kW del peschereccio, pertanto il valore della compensazione (VC) sarà dato, per ciascun peschereccio, da:

$$VC = K \times nkW \times NM$$

nkW= numero di Kilowatt

NM= numero di mesi

Nel caso di frazioni di mesi, il calcolo verrà fatto rapportando il numero di giorni della frazione a 30.

Per le imprese di pesca armatrici di più pescherecci la compensazione complessiva sarà data dalla somma del valore delle compensazioni di ciascun peschereccio. L'eventuale mancanza dei requisiti relativa solamente a parte dei pescherecci di cui un'impresa è armatrice non inficia l'intera domanda e, in questo caso, il calcolo della compensazione è valutato sulle altre imbarcazioni a cui la domanda stessa si riferisce.

- 2) Relativamente alle imprese di acquacoltura, si applicherà il valore di K mensile riportato nell'ultima colonna della tabella sotto riportata, in relazione al tipo di produzione

N	TIPOLOGIA IMPIANTI	K Valore mensile dell'indennizzo €/ton o €/1000 avannotti
1	Avannotti	4,50
2	Venericoltura	55,73
3	Mitilicoltura ed Ostricoltura	11,41
4	Vallicoltura	80,03
5	Gabbie in mare	126,06
6	Impianti a terra acqua dolce	146,25
7	Impianti a terra specie marine	268,02

Il valore della compensazione mensile per ciascuna tipologia di impianti gestiti dall'impresa verrà calcolato come il prodotto tra il valore di K e il numero di tonnellate/1000 avannotti di prodotto dell'impresa in quella tipologia di impianti e riferita all'annualità 2021, pertanto il valore della compensazione (VC) per ciascuna tipologia di impianti, sarà dato da:

$$VC = K \times nton \times NM$$

nton= produzione annua 2021 in tonnellate o in migliaia di avannotti

NM= numero di mesi

Nel caso di frazioni di mesi, il calcolo verrà fatto rapportando il numero di giorni della frazione a 30.

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti di cui alla tabella sopra riportata la compensazione complessiva sarà data dalla somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia di impianto gestita.

Qualora la somma degli aiuti degli aventi diritto superasse l'ammontare delle risorse disponibili, tutti i contributi saranno ridotti proporzionalmente.

All'importo determinato come sopra, a seguito dell'eventuale riproporzionamento ove resosi necessario, verrà comunque applicato il limite minimo di 200 Euro di cui al par. 1.6.



Relativamente all'importo massimo erogabile nel periodo di eleggibilità della compensazione e, in particolare, dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022, secondo quanto riportato nella metodologia di calcolo, si ha che:

- per ciascuna imbarcazione da pesca la somma di tutte le erogazioni effettuata con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", non può superare la cifra di 80.000 euro;
- per ciascuna impresa acquicola la somma di tutte le erogazioni effettuata con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", non può superare la cifra di 360.000,00 euro.

Qualora, anche successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva, fossero stanziati per la medesima finalità risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle indicate nel par. 1.5 (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), si provvederà al riparto proporzionale tra gli aventi diritto, entro i limiti del contributo massimo indicato nella graduatoria definitiva delle domande ammesse.

7. Informativa trattamento dati personali

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Indirizzo PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia. Mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it

Diritti: l'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer, con sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia. Mail: dpo@regione.veneto.it

Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

8. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia

Tel. 041/2795419

E-mail: feamp@regione.veneto.it

PEC: feamp@pec.regione.veneto.it



Bando e modulistica sono scaricabili dalle seguenti pagine web:

<https://www.regione.veneto.it/web/pesca/programmazione-feamp-2014-2020>

Sezione Bandi della Regione del Veneto <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>

Pagine web della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria

<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/caccia-pesca>

